



ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI CIVILI: NUOVE NORME DI PREVENZIONE


GIACOMO MORETTI

In vigore le nuove norme per la sicurezza antincendio sia negli edifici civili esistenti che di nuova costruzione. La norma prevede che gli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri posseggano specifici criteri di sicurezza e che quelli con altezza antincendi superiore a 24 m debbano essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d'incendio. Un'innovazione importante è il coinvolgimento degli occupanti l'edificio ai quali vengono affidati compiti e funzioni specifiche. Infine, questo decreto offre l'opportunità alla categoria dei tecnici antincendio di effettuare nuove consulenze, sia per la pianificazione dell'emergenza sia per la verifica dell'eventuale adeguamento alle norme degli edifici esistenti.

Un importante aggiornamento delle norme antincendio per gli edifici residenziali è contenuto nel decreto 25 gennaio 2019, contenente: *Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 ed entrato in vigore il 6 maggio 2019.

Tutti gli edifici esistenti, di altezza antincendi pari o superiore a 12 metri, devono adeguarsi alle nuove norme che disciplinano la sicurezza antincendio che il provvedimento ha modificato in relazione ai contenuti del vecchio D. M. 16 maggio 1987, n. 246.

Tale decreto prevede che gli edifici di civile abitazione, di altezza antincendi superiore a 12 metri, posseggano specifici criteri di sicurezza antincendio e che quelli con altezza antincendi superiore a 24 m debbano essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d'incendio.



Si ricorda che con la dizione “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio o l’altezza di gronda dell’edificio, ma un’altezza così indicata: “l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.

Bisogna subito precisare che le disposizioni contenute nel D.M. 25 gennaio 2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti e che le nuove norme, come indicato nell’articolo 3 comma 1, entrano in vigore:

- a) per le nuove costruzioni il 6 maggio 2019, pertanto le nuove progettazioni devono essere conformi alle nuove norme;
- b) per gli edifici esistenti adeguamenti da effettuarsi entro:
 - 1 anno (quindi 6 maggio 2020) per l’adozione delle norme antincendio atte a garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza e di tutte le norme previste dal decreto;

- 2 anni (quindi 6 maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, ove prevista.

È interessante anche il comma 2 dell’articolo 3 dove stabilisce che l’avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti al comma 1 dell’articolo 3 sia effettuato all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Questo, se da una parte garantisce uno snellimento delle pratiche tecnico-amministrative permettendo con il primo rinnovo periodico la presentazione delle dichiarazioni di adeguamento nelle forme e con i modi previsti dal D.M., dall’altro potrebbe portare ad uno slittamento dei termini per l’adeguamento poiché il rinnovo periodico di tale attività è oggi fissato ogni dieci anni e qualche ingenuo potrebbe pensare che l’adeguamento possa essere fatto prima del prossimo rinnovo periodico.



La norma prevede che il responsabile dell'attività antincendio è penalmente responsabile e che noi tecnici, in qualità di esperti antincendio in fase di consulenza, dobbiamo sempre orientare il cliente al rispetto della normativa.

Parte sostanziale del decreto è costituita dall'Allegato 1 che introduce nel D.M. 246 del 1987 gli artt. 9 – Deroghe e 9 bis – Gestione della sicurezza antincendio.

A parte la possibilità di avanzare istanza di deroga prevista dall'art. 9 del D.M. se “*per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme*”, viene introdotto l'art. 9 bis che risulta il cuore della norma. Tale articolo prevede specifici livelli di prestazione a seconda della altezza antincendio dell'edificio e, per ciascun livello di prestazione, compiti e funzioni di tutte le figure interessate dalla gestione antincendio, figure che come vedremo in seguito contemplano anche l'occupante dell'edificio, cioè la persona che risiede o occupa, anche temporaneamente o per motivi di lavoro, l'edificio.

I LIVELLI DI PRESTAZIONE

Come si accennava i livelli di prestazione sono riferiti all'altezza antincendio dell'edificio ed in particolare:

- livello di prestazione 0 - per gli edifici con altezza antincendi $12\text{ m} \leq h < 24\text{ m}$;
- livello di prestazione 1 - per gli edifici con altezza antincendi $24\text{ m} < h \leq 54\text{ m}$;
- livello di prestazione 2 - per gli edifici con altezza antincendi $24\text{ m} < h \leq 54\text{ m}$;
- livello di prestazione 3 - per gli edifici con altezza antincendi $54\text{ m} < h \leq 80\text{ m}$.

Si consideri che l'altezza antincendio fino a 12 metri è costituita da un edificio composto da piano terra e tre piani e che un edificio con piano

terra e quattro piani già entra nella fascia tra 12 e 24 metri.

Vi è poi quanto indicato nell'articolo 9 bis.2 che prevede “*per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione*”. Ne consegue che i livelli di prestazione per gli edifici superiori a 24 metri di altezza antincendio dipendono non solo dall'altezza antincendio ma anche dalla presenza di altre attività antincendio comunicanti.

(n.b. Per attività pertinenti e funzionali all'edificio si intendono, ad esempio, impianti di produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc.).

Di seguito quanto prevede la norma per i livelli prestazionali.

Livello di prestazione 0 per edifici con altezza tra i 12 e i 24 m

È necessario individuare le azioni e i comportamenti corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all'occorrenza, essere in grado di applicarle.

Le funzioni ed i compiti del responsabile dell'attività sono:

- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio;
- fornisce informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio;
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare;



- mantiene in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

Le funzioni ed i compiti dell'occupante in condizioni ordinarie sono:

- osservare le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
- non alterare la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

Misure da attuare in caso di incendio: le misure standard consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al DM 15 settembre 2005.

Livello di prestazione 1 per gli edifici tra i 24 e i 54 m

Il responsabile dell'attività organizza la GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) mediante la pianificazione dell'emergenza e in particolare dovrà effettuare:

- informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed in-

terventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;

- esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
- verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adozione delle misure antincendio preventive.

Le funzioni ed i compiti dell'occupante in condizioni ordinarie:

- osservare le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività (disposizioni della GSA);
- non alterare la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
- In condizioni d'emergenza, attuare quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:
 - attuare le procedure di allarme e comunicazioni;
 - attuare l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.

È importante notare come nel livello di prestazione 1, mentre il responsabile dell'attività ha l'obbligo di predisporre la gestione della sicurezza antincendio, della manutenzione dei sistemi e dispositivi antincendio e del controllo, l'occupante riveste un ruolo importantissimo: diventa parte attiva in condizioni di emergenza attuando le procedure di allarme e di comunicazione, anche al responsabile dell'attività antincendio, e nelle procedure di evacuazione dell'edificio secondo le procedure di emergenza.



Questo significa che non basterà informare gli occupanti con un opuscolo, che quando va bene finisce in un cassetto, ma occorrerà prevedere delle riunioni di coordinamento dell'emergenza con verifica di conoscenza delle procedure previste dal GSA ed eventualmente anche una prova di evacuazione.

Questa è già la normale prassi nella maggior parte degli Stati europei, forse inizieremo anche in Italia (sic. non vi è l'obbligo normativo di effettuare le prove di evacuazione!!!).

Livello di prestazione 2

L'altezza antincendio equivale a edifici tra i 54 e gli 80 m che sono una parte residuale del patrimonio edilizio di civile abitazione. Occorre però tener presente che nel caso del livello di prestazione 1 con altra attività comunicante si passa automaticamente a questo livello di prestazione.

Oltre a tutto quanto previsto, per il livello di prestazione 1 vi è l'obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico da prevedere nelle misure antincendio preventive, con indicazione delle procedure di attivazione e di diffusione dell'allarme.

Livello di prestazione 3

Per ultimo prendiamo in considerazione gli edifici oltre gli 80 m, molto pochi a Roma città metropolitana capitale d'Italia, unica città europea dove non si costruiscono grattacieli e dove, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, occorre anche che il responsabile dell'attività designi nuove figure che si occupino in maniera specifica della gestione della sicurezza antincendio ed in particolare:

- il responsabile della gestione della sicurezza antincendio;

- il coordinatore dell'emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica;
- la predisposizione di un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e che servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.

Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

il responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le necessarie attività, ossia:

- predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiorna la pianificazione dell'emergenza;
- controlla periodicamente le misure di prevenzione adottate;
- fornisce al coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza;
- segnala al responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.

Coordinatore dell'emergenza

Il coordinatore dell'emergenza sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

Questo decreto offre l'opportunità alla categoria dei tecnici antincendio di effettuare nuove consulenze in ambito della sicurezza antincendio, sia per la pianificazione dell'emergenza sia per la verifica dell'eventuale adeguamento alle norme degli edifici esistenti.

Vedremo una corsa al ribasso del prezzo? Ci auguriamo di no perché la qualità ha sempre un giusto prezzo come la dignità del professionista.